

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 27_2021 DEL 30 GIUGNO 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2021	2
SCADENZARIO GIUGNO 2021	3
30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	3
30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS.....	3
30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE	3
30 GIUGNO: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI	3
SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2021	4
1° LUGLIO: LAVORATORI FRAGILI 	4
5 LUGLIO: DINIEGO 730-4	4
10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO	4
16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI	4
20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVIDAI	5
31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO *	5
31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS *	5
FESTIVITÀ	6
GIUGNO 2021.....	6
LUGLIO 2021	6
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	7
IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE NELL'ERA DELLO SMARTWORKING.....	7
INAIL, MISURE DIRETTE A RIDURRE L'AMIANTO SUL POSTO DI LAVORO	8
FONDO EST, PROROGA DELLA COPERTURA FINO AL 31 OTTOBRE 2021 PER I DIPENDENTI IN CIG	10
FOCUS	12
CASSAZIONE, SÌ AL BUONO PASTO ANCHE AL DIPENDENTE TURNISTA	12
IL QUESITO DEL MESE	14
CU EREDI	14
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	15
CASSAZIONE, IN CASO DI AZIONE DI RECUPERO L'INPS PUO' RIVALERSI ANCHE SUGLI EREDI	15
PENSIONI, IL DOCUMENTO ATTESTANTE IL REQUISITO PENSIONISTICO RILASCIATO DALL'INPS HA VALORE CERTIFICATIVO	17
DECADENZA DELLE RICHIESTE DI ADEGUAMENTO E RICALCOLO DELLA PENSIONE, LE ULTIME DALLA CASSAZIONE	20
RASSEGNA PERIODICA	24
INAIL, LE DOMANDE DI RIDUZIONI DEI PREMI POSSONO ESSERE PRESENTATE ANCHE VIA PEC	24
METALMECCANICA, CONFERMATI GLI INCREMENTI RETRIBUTIVI	24

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di maggio 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 maggio 2021 al 14 giugno 2021, è pari a 1,578079.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	1,108138
aprile 2021	lunedì 17 maggio	1,526393
maggio 2021	martedì 15 giugno	1,578079
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO GIUGNO 2021

30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE

Si ricorda che, laddove non sia previsto termine diverso, al 30/06/2021 scade il periodo per il godimento delle ferie residue 2019 (18 mesi dalla fine del periodo di maturazione). Sulle ferie non godute a detta data sono dovuti i contributi previdenziali. Si ricorda altresì che, per specifica previsione legislativa, le ferie maturate nell'anno devono essere obbligatoriamente godute, per un minimo di 2 settimane, nello stesso anno, mentre le altre 2 entro i 18 mesi successivi. Vigè il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e maturate a partire dal 29/04/2003 (D. Lgs 66/2003).

30 GIUGNO: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI

Il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 ha prorogato al 30/06/2021, la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione e da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e dalle società miste prima del 15 gennaio 2021, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto le trattenute riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2021.

Le trattenute già effettuate prima del 26 maggio 2021 (visto che la precedente disposizione normativa era scaduta al 30 aprile 2021) vanno invece versate all'Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e alle società miste vanno invece versate all'Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e alle società miste.

SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2021

1° LUGLIO: LAVORATORI FRAGILI

A decorrere da questa data i lavoratori fragili non potranno più accedere alla speciale tutela che equipara l'eventuale assenza al ricovero ospedaliero, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 D. L. 18/2020.

5 LUGLIO: DINIEGO 730-4

A decorrere da questa data i sostituti d'imposta possono effettuare un diniego del modello 730-4, relativo a persone per le quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli.

10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;

c) Concessionario della riscossione.

20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVINDAI

Scade il 20 luglio il versamento al Fondo Previndai. La data del 20 luglio deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO *

Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS *

Idatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

*termine posticipato al 2 agosto in quanto cadente di sabato.

FESTIVITÀ

GIUGNO 2021

2 Giugno – Festa della Repubblica Italiana: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

LUGLIO 2021

Per il mese di Luglio non sono previste festività.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE NELL'ERA DELLO SMARTWORKING

In un momento epocale, che vede un cambio di paradigma in direzione del lavoro da remoto, il diritto alla disconnessione è divenuto uno degli argomenti più “caldi” del dibattito giuridico. Se non altro, poiché nel territorio europeo ancora non s'intravede un'armonia legislativa in tal senso ed ogni Stato appartenente alla comunità ha legiferato in via del tutto autonoma, generando di fatto una palese eterogeneità sulla disciplina.

Ancor più nello specifico, sono ancora pochi gli Stati che sono intervenuti a normare il c.d. “diritto alla disconnessione”, e gli Stati che hanno preso provvedimenti lo hanno fatto solo negli ultimi dodici mesi. A fronte di questo scenario differenziato, si attende dunque il coinvolgimento della Commissione europea che, su invito del Parlamento Europeo, dovrebbe emanare una proposta di direttiva sul punto, quanto meno per condividere tra i membri dell'Unione un certo orientamento e alcuni principi di fondo.

In Italia, sebbene il lavoro agile sia stato già normato nel 2017, il diritto alla disconnessione è stato introdotto solo in sede di conversione del decreto legge 30/2021 riconoscendo, al lavoratore che svolge la sua prestazione da remoto, la possibilità di disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Non solo, la stessa legge di conversione ha previsto altresì per i genitori lavoratori dipendenti interessati dallo smart-working, il diritto a disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme anche al fine di garantirne la salute, il benessere nonché la conciliazione tempi di vita e di lavoro.

Inoltre, possono essere concordate anche una serie di fasce di reperibilità per i lavoratori e ciò in quanto il tempo di connessione telematica non è detto che coincida necessariamente con l'orario di lavoro: il dipendente può restare connesso anche senza lavorare in quanto è tenuto ad ogni modo al rispetto delle fasce di reperibilità, e può anche lavorare al di fuori delle apposite piattaforme telematiche.

Sotto il profilo pratico è opportuno evidenziare che molti datori di lavoro si sono mossi mediante lo strumento degli accordi individuali con i lavoratori al fine di garantire la disconnessione in alcune ore della giornata e al contempo riequilibrare tale diritto con l'obbligo degli stessi alla reperibilità (ad esempio mediante lo strumento telefonico, o a mezzo mail, o addirittura con la messaggistica istantanea).

Naturalmente gli impatti non sono stati esaltanti. Molti lavoratori, infatti, ancora finiscono per continuare a svolgere le loro prestazioni non solo durante l'orario normale di lavoro, ma anche al di fuori dell'orario in cui dovrebbero essere reperibili. Davanti a tale inconveniente, solo alcuni imprenditori sono stati scrupolosi. Da apprezzare è il tentativo di alcune imprese che hanno provveduto a limare le suddette criticità, ad esempio mediante l'introduzione di accorgimenti telematici come la disconnessione automatica dalle piattaforme, l'inibizione degli accessi in determinati orari, l'inutilizzabilità delle caselle mail e dei telefoni aziendali al di fuori dell'orario regolare di lavoro.

In conclusione, è del tutto evidente che la disconnessione costituisce a pieno titolo una misura preventiva per tutelare la personalità fisica e morale del lavoratore da remoto, e pertanto sono vari gli accordi e le norme che garantiscono tale diritto sempre più fondamentale, anche alla luce del crescente ricorso allo smart-working quale punto di non ritorno nelle modalità di prestazione dell'attività lavorativa. Ma ciò che occorre è sicuramente una legislazione organica e omogenea a livello europeo.

INAIL, MISURE DIRETTE A RIDURRE L'AMIANTO SUL POSTO DI LAVORO

Al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, ogni anno l'INAIL stanziava in favore delle aziende contributi a fondo perduto equamente ripartiti a livello regionale attingendo ad un fondo che, ad oggi, ammonta a circa 211.226.450€.

La finestra temporale per la compilazione delle domande è fissata dal 1° giugno al 15 luglio 2021, mentre dal prossimo 20 luglio sarà possibile acquisire il codice identificativo per l'inoltro online e successivamente verrà comunicata la data per l'invio.

Se per l'accesso alla piattaforma è necessario che il Legale rappresentante disponga dello Spid (Sistema pubblico di identità digitale), della Cie (Carta d'identità elettronica) o della Cns (Carta nazionale dei servizi), relativamente alla modalità di presentazione si presume sia la stessa utilizzata per il Click Day del bando Isi Agricoltura 2020, non essendo stati pubblicati aggiornamenti.

In merito all'oggetto del Bando, le attività finanziabili sono:

- progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi;
- progetti di bonifica amianto per immobili aziendali;
- progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

L'intensità dell'agevolazione, rivolta a tutte le imprese fatta eccezione per le micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli beneficiarie del Bando Isi Agricoltura 2020, è pari al 65% dell'investimento, con un tetto massimo di €130.000 per i progetti rientranti nelle prime tre categorie e di €50.000 per quelli appartenenti alla quarta.

Perché siano considerati ammissibili i progetti dovranno raggiungere un punteggio minimo pari a 120 punti in base ai seguenti parametri: la dimensione aziendale, la tipologia di attività esercitata dall'impresa (voci di tariffa), la tipologia di intervento, la condivisione con le parti sociali ed il bonus settori Ateco differenziati in base alla Regione di appartenenza.

Essendo ancora alta l'attenzione sui morti per patologie legate all'utilizzo di amianto, gli interventi finanziabili nella terza categoria riguardano la rimozione di: componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile; MCA da mezzi di trasporto, piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto, coperture in cemento-amianto e manufatti come cassoni, canne fumarie, comignoli.

Un aspetto fondamentale è che gli immobili devono essere già a disposizione dell'impresa in forma di proprietà, di locazione o di comodato, alla data del 30 Novembre 2020 e, al fine di procedere con la compilazione della domanda, è necessario verificare il possesso del Programma di Controllo e Manutenzione Amianto (D.M. 6/9/1994), comprensivo del nominativo del Responsabile, del Certificato di analisi o rapporto di prova relativo ai campioni di MCA oggetto della bonifica.

Il Bando ammette solo i progetti che saranno avviati dopo il 16/7/2021 e le spese relative alla rimozione e al rifacimento della copertura devono essere computate nella misura massima di 60 €/mq e devono essere ben dettagliate in modo da poter scorporare quelle non ammissibili.

Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l'impresa richiedente esercita la propria attività e deve essere fatta un'attenta prevalutazione del progetto, esaminando il DVR (documento di valutazione del rischio), le caratteristiche aziendali e la tipologia di attività.

Infine, considerando che il periodo tra la pubblicazione dell'elenco delle aziende ammissibili e l'invio della documentazione è ristretto, fondamentale è analizzare in anticipo tutta la documentazione che dovrà essere inviata da coloro che superano il click day.

FONDO EST, PROROGA DELLA COPERTURA FINO AL 31 OTTOBRE 2021 PER I DIPENDENTI IN CIG

Fin dall'inizio dell'emergenza Covid 19, Fondo Est ha messo in campo una serie di iniziative per garantire la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti, assunti prima del 17 marzo ed iscritti al Fondo.

Le garanzie coperte per gli iscritti al Fondo est includono:

- spese pre e post ricovero;
- visite specialistiche;
- accertamenti diagnostici;
- pacchetti di riabilitazione e controllo;
- lenti ed occhiali;
- pacchetto maternità;
- invalidità permanente;
- fisioterapia, agopuntura, ausili e presidi.

Il fondo, inoltre, mette a disposizione dei propri iscritti una vasta rete di strutture pubbliche e private convenzionate con Unisalute. Le strutture, poliambulatori, case di cura e studi odontoiatrici, sono capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale e garantiscono una risposta adeguata alle esigenze degli iscritti.

Per loro, nel caso di ricorso ad ammortizzatori sociali (cassa integrazione, assegno ordinario, etc.) con causale Covid-19 Nazionale o Covid-19 D.L. 9/2020, che non prevede l'obbligo del pagamento del contributo ordinario, Fondo Est garantirà comunque la copertura sanitaria.

Il contributo resta dovuto, ed è a carico dell'azienda e del dipendente se previsto, in tutti i casi in cui gli ammortizzatori sociali relativi al Covid 19 non abbiano coperto l'intera mensilità.

Il decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito in legge lo scorso 21 maggio (L. 69/2021), all'art. 8 c. 1, ha prorogato i trattamenti di cassa integrazione ordinaria di ulteriori 13 settimane tra il 30 aprile e il 1° giugno ed i trattamenti di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione salariale in deroga, fino ad un massimo di ulteriori 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre.

Stante ciò, Fondo Est ha deciso di prorogare fino al 31 ottobre 2021 la copertura di tutte le prestazioni, dirette ed assicurate, previste dal Piano Sanitario del Fondo per tutti i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso con causale Covid per un intero mese.

L'iniziativa, sarà valida solo per le aziende regolarmente iscritte e paganti. I dipendenti di aziende con periodi non rendicontati o che hanno ricevuto solleciti di pagamento da parte del Fondo, non potranno beneficiarne, se non regolarizzando la loro posizione contributiva.

Resta inteso che il contributo resterà dovuto, ed a carico dell'azienda e del dipendente se previsto, in tutti i casi in cui gli ammortizzatori sociali non coprano interamente la mensilità.

Al fine di garantire la copertura ai lavoratori, è necessario che i consulenti del lavoro, i centri servizi e le aziende che si gestiscono in autonomia, inviino i file xml dipendenti con l'elenco dei lavoratori attivi e dei

lavoratori sospesi, valorizzando, per questi ultimi, nel campo “sospensione”, la lettera “C” di Covid, al posto della “S” che continuerà a dover essere utilizzata in tutti i casi in cui la sospensione dell’attività lavorativa abbia una causale differente da quella Covid.

Purtroppo, attraverso il file Uniemens non sarà possibile recepire i nominativi dei dipendenti sospesi e, pertanto, il Fondo invita all’utilizzo del file Xml dipendenti per inviare le liste dei lavoratori attivi e di quelli sospesi con ricorso agli ammortizzatori sociali.

FOCUS

CASSAZIONE, SÌ AL BUONO PASTO ANCHE AL DIPENDENTE TURNISTA

Con ordinanza n. 15629 del 4 giugno 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore anche ai dipendenti che lavorano lontano dalle fasce orarie in cui solitamente si consumano i pasti.

Un'azienda ospedaliera veniva citata in giudizio da un proprio dipendente al quale era stato negato il diritto a beneficiare dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa, sul presupposto dell'impossibilità di fruire del servizio in ragione dell'articolazione temporale dei turni orari assegnati. A parere dei giudici di primo e secondo grado, però, il diritto alla percezione del buono pasto doveva comunque essere garantito per ogni turno eccedente le sei ore, a prescindere dalla fascia oraria in cui il dipendente veniva occupato.

Avverso tale decisione, proponeva ricorso per Cassazione l'impresa datrice, affidando le proprie pretese ad un unico motivo di ricorso. La ricorrente, infatti, lamentava la violazione e falsa applicazione degli articoli del CCNL Comparto sanità del 7 aprile 1999, modificato e integrato in data 20.9.2001 e dell'art. 8 del D. Lgs. n.66 del 2003, rilevando l'assenza effettiva di una norma che ponga espressamente l'obbligo, in capo all'ASL, di erogare il buono pasto al dipendente adibito a turni in fascia oraria normalmente non destinata alla consumazione del pasto.

L'azienda sanitaria, infatti, ravvisava una distonia tra la finalità primaria del buono ed il diritto imprescindibile del lavoratore a percepirlo, dal momento che quest'ultimo non avrebbe potuto trarne alcun beneficio durante il suo turno di lavoro, lontano dai pasti.

Tuttavia, gli Ermellini, richiamando una recentissima pronuncia (sentenza n. 5547 del 2021), eccepivano l'infondatezza della contestazione. In quella controversia i giudici avevano ribadito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, veniva considerato coesistente alle "particolari condizioni di lavoro" il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno.

Con tale principio si è voluto affermare che "in tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato".

Per tale motivo, il diritto al trattamento sostitutivo della mensa spetta non solo a prescindere dall'effettivo consumo del pasto da parte del lavoratore, ma anche a prescindere dall'orario in cui viene resa effettivamente la prestazione. È sufficiente che il turno ricopra una durata di almeno sei ore, a nulla rilevando che trattasi di una fascia oraria che comprenda abitualmente il pranzo o la cena.

Pertanto, rigettato l'unico motivo del ricorso, gli Ermellini confermavano le statuizioni dei giudici dei precedenti gradi di giudizio ribadendo il diritto del lavoratore turnista di ricevere il buono pasto per tutti i turni eccedenti le sei ore e condannando l'azienda alla refusione delle spese procedurali.

IL QUESITO DEL MESE

CU EREDI



Richiesta:

Per procedere alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto agli eredi è sufficiente una mail in cui l'erede richiede la liquidazione o serve un documento ufficiale?



Risposta:

Il T.F.R. rientra tra le somme percepite iure proprio e il cui diritto alla percezione nasce dalla legge e quindi non entrano nell'asse ereditario o meglio non devono essere sottoposte a successione.

Gli aventi diritto decidono la ripartizione di tali indennità e solo se non vi è accordo tra loro, la suddivisione andrà fatta secondo il bisogno di ciascuno, ricorrendo all'autorità giudiziaria per la definizione della questione.

Tale ricorso risulta comunque necessario quando tra i beneficiari siano compresi figli minori e/o incapaci di intendere e volere, in quanto la facoltà riconosciuta dalla legge di concordare la suddivisione delle somme spettanti, anche in deroga alle norme sulla successione legittima, non può essere esercitata da soggetti che non abbiano la possibilità di disporre liberamente dei propri diritti.

Per la liquidazione di dette somme il datore di lavoro verifica l'esistenza degli aventi diritto mediante esibizione della copia dello stato di famiglia del de cuius (in genere si utilizza il modello di AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA E RESIDENZA ALL'ATTO DEL DECESSO) e per la ripartizione delle stesse esamina l'accordo di ripartizione ovvero la sentenza di assegnazione delle somme a ciascun avente diritto. Richiederà altresì i codici fiscali ed i dati anagrafici se non sono in suo possesso.

Gli aventi diritto sono:

- coniuge anche se separato legalmente;
- figli indipendentemente dalla vivenza a carico;
- parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, se viventi ed a carico del lavoratore

Quindi solo la mail non è sufficiente.

NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

CASSAZIONE, IN CASO DI AZIONE DI RECUPERO L'INPS PUO' RIVALERSI ANCHE SUGLI EREDI

Qualora l'INPS attivi un'azione di recupero di somme indebitamente percepite dal de cuius, per comportamenti a lui imputabile, l'istituto può rivalersi sulla pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite. Questo è quanto stabilito dalla sentenza di Cassazione n. 17997/2021 che si riporta di seguito.

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 2 febbraio 2015, ha rigettato il gravame svolto dall'INPS avverso la sentenza di primo grado, confermata con diversa motivazione.
2. La Corte territoriale, ritenuta la somma versata in eccedenza sulla pensione di reversibilità, goduta dall'attuale intimato, derivante da errore indotto dalla condotta della de cuius - che solo nel 2008 aveva comunicato i redditi per gli anni 2006 e 2007 ai quali si riferiva l'azione di ripetizione, mediante trattenuta sulla pensione in via di compensazione - rigettava il gravame dell'INPS, sul presupposto che la pensione di reversibilità non fosse suscettibile di azione di ripetizione di indebiti previdenziali dovuti a condotta del dante causa e considerazione dell'attribuzione del trattamento di reversibilità jure proprio.
3. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, G.S..

Ragioni della decisione

4. Con l'unico motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 1, commi 260-265 legge n.662 del 1996 e dell'art. 38 legge n.412 del 1991, l'INPS assume che la pensione di reversibilità può essere oggetto di azioni di recupero di indebito previdenziale formatosi a carico del dante causa, nella specie relativamente al periodo agosto 2006 - dicembre 2008, nell'ipotesi in cui il coniuge superstite non abbia rinunciato all'eredità del coniuge deceduto e in riferimento a periodi successivi al 31.12.2000, non essendo applicabile né la sanatoria di cui all'art. 1, commi 260-261 legge n. 662 del 1996 (concernente indebiti formati prima del 1996), né quella ex art. 38 legge n.448 del 2001 (per gli indebiti fino al 31.12.2000).

5. Il ricorso è da accogliere nei termini che seguono.

6. Costituisce principio già affermato da questa Corte che la ripetibilità dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato non sia altra cosa dal dolo che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo, dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1919 ed altre conformi).

7. Questa Corte ha anche aggiunto che l'equiparazione al dolo dell'omessa comunicazione, prescritta da norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto e la misura della pensione non appare prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia).

8. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il dolo omissivo del dante causa non esclude, dunque, la ripetibilità dell'indebito nei confronti dell'erede.

9. Tanto premesso, nella vicenda all'esame è tuttavia mancato l'accertamento, in fatto, in ordine al recupero, solo pro-quota, al quale l'INPS avrebbe dato corso nei confronti del coniuge superstite e all'eventuale presenza di altri eredi della pensionata M.A., eredi dei quali viene dato atto nel controricorso.

10. La sentenza va, pertanto, cassata e per essere necessari gli accertamenti descritti nel paragrafo che precede, la causa va rinviata alla Corte designata in dispositivo, affinché proceda a nuovo esame del gravame alla luce di quanto sin qui detto.

11. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PENSIONI, IL DOCUMENTO ATTESTANTE IL REQUISITO PENSIONISTICO RILASCIATO DALL'INPS HA VALORE CERTIFICATIVO

Con la sentenza n. 17994 del 23 giugno 2021, la Cassazione è intervenuta in materia di attendibilità del certificato attestante il possesso dei requisiti contributivi rilasciato dall'INPS che consente al lavoratore di ottenere la pensione. Si riporta, di seguito, il testo della sentenza.

Fatti di causa

1. La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello proposto da A.C. avverso la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda volta a far accertare il suo diritto alla pensione o in subordine la condanna dell'Inps al risarcimento del danno per aver fornito informazioni inesatte sulla sua situazione pensionistica.

Secondo la Corte il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse questioni proposte in primo grado senza confrontarsi, né svolgere contestazioni specifiche delle circostanze di fatto, con l'iter logico-giuridico e con il principio di diritto, ex art. 1227 co 2 c.c., su cui si fondava la sentenza appellata di rigetto della domanda.

2. Avverso la sentenza ricorre il G. con quattro motivi. Resiste l'Inps.

Ragioni della decisione

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 434 cpc, nullità della sentenza. Censura la sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello sebbene il ricorso contenesse lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo giudice, idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata.

Rileva che aveva censurato quanto affermato dal Tribunale secondo cui "non sussiste contestazione tra le parti che il ricorrente non abbia i requisiti per poter ottenere la pensione "; che detta contestazione costituiva, invece, la materia del contendere che egli aveva riproposto con la domanda principale adducendo, a sostegno, l'avvenuta comunicazione da parte dell'Inps dei dati relativi alla sua situazione pensionistica, in conformità all'art. 54 L. n. 88/1989. In definitiva nell'atto di appello aveva individuato le questioni di fatto e di diritto erroneamente decise dal Tribunale indicando la soluzione alternativa.

Con riferimento alla domanda subordinata di risarcimento, per il periodo in cui era rimasto senza lavoro per fatto a lui non imputabile, rileva che aveva dedotto tutte le circostanze da cui era derivato il danno, in particolare:

- aveva censurato l'affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non poteva non sapere, nonché la mancanza di diligenza.

A riguardo aveva dedotto tutte le circostanze di fatto ed aveva richiamato il contenuto della certificazione di cui all'art. 54 L. n. 88/1989 da cui era derivato il suo affidamento incolpevole ed il danno per la perdita della retribuzione, sottolineando, inoltre, il comportamento colposo dell'Inps ed invece quello diligente da lui manifestato nell'aver dato le dimissioni solo dopo avere acquisito la certificazione dall'Inps.

In sostanza dall'atto di appello risultavano individuate e confutate tutte le parti della sentenza del Tribunale ritenute errate;

4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 132, co 2, n. 4 c.p.c., dell'art. 118 disp att c.p.c. osserva che la Corte si era adeguata alla decisione del Tribunale, senza confutare le argomentazioni del ricorso in appello.

5. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 1227, co 2, c.c.; dell'art. 132 c.p.c., 118 disp att.; nullità della sentenza per violazione art. 132 c.p.c. e 118 disp att. omesso esame di fatti decisivi.

La Corte, qualora avesse esaminato le censure, avrebbe assunto altra decisione ed, in particolare, non avrebbe applicato l'art. 1227 cc avendo egli usato la diligenza nel richiedere le informazioni all'Inps ed essendo il danno imputabile solo all'Istituto.

6. Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art 112 cpc avendo i giudici ritenuto applicabile l'art 1227cc pur in assenza di un'eccezione in tal senso dell'Inps.

7. Il primo motivo va accolto restando assorbiti gli altri motivi.

8. Il ricorrente ha esposto, nel ricorso in cassazione, che il Tribunale aveva rigettato la domanda principale, volta ad ottenere la pensione di anzianità a carico della gestione coltivatori diretti, sul rilievo che non sussisteva contestazione tra le parti circa l' insussistenza dei requisiti per poter ottenere la pensione, visto il mancato versamento dei contributi nel periodo 1982/1998 Riferisce, inoltre, che il Tribunale aveva rigettato la domanda subordinata risarcitoria in applicazione dell'alt 1227 comma 2 cc affermando che il G. avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza.

Il ricorrente ha affermato, poi, che in appello, dopo aver ribadito il valore certificativo della comunicazione di cui all'art 54 L n 88/ 1989, aveva sostenuto la responsabilità dell'istituto per erronee comunicazioni, senza che l'interessato fosse onerato dall'effettuare alcuna verifica ;aveva censurato proprio l'affermazione del Tribunale secondo cui " non sussiste contestazione tra le parti che il ricorrente non abbia i requisiti per poter ottenere la pensione ", così evidenziando che, invece, detta contestazione costituiva la materia del contendere .Aveva insistito sulla sua buona fede e sul proprio affidamento incolpevole, prospettando un danno di Euro 100.015.

8. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte, quella secondo cui "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".

9. Posti tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, e ribadita la possibilità di procedere alla disamina diretta degli atti processuali, atteso che il motivo in esame denuncia un error in procedendo commesso dal giudice del merito, si ritiene che le doglianze del ricorrente siano fondate.

A fronte della motivazione del Tribunale, come riportate nel ricorso, con l'atto di appello l'odierno ricorrente ha contestato la correttezza di tali conclusioni formulando censure specifiche, individuando le questioni di fatto e di diritto erroneamente risolte dal Tribunale, sia con riferimento alla domanda principale volta ad

ottenere la pensione in ordine alla quale ha ribadito il valore certificativo della comunicazione ricevuta dall'Inps in base alla norma di cui all'art 54 L n 88/1989, certificazione che attestava il possesso dei requisiti contributivi per accedere alla pensione e, dunque, censurando l'affermazione del Tribunale secondo cui non era contestato tra le parti che il ricorrente non avesse i requisiti per poter ottenere la pensione; sia con riferimento alla domanda subordinata risarcitoria in ordine alla quale aveva censurato l'affermazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non poteva non sapere e aveva agito senza diligenza.

A riguardo aveva dedotto tutte le circostanze da cui era derivato il danno deducendo il suo affidamento incolpevole sull'attendibilità della certificazione ex art. 54 citato, rilasciatogli dall'Inps, e sottolineando la diligenza manifestata nel richiedere la certificazione e nel dare le dimissioni solo dopo aver ottenuto detta certificazione.

In sostanza dall'atto di appello risultavano individuate e confutate tutte le parti della sentenza del Tribunale che il ricorrente riteneva errate ribadendo le sue argomentazioni.

10. Non risulta pertanto coerente con il contenuto del ricorso l'affermazione della Corte d'appello laddove ha ritenuto l'assenza dell'individuazione nel ricorso in appello dei passaggi della sentenza del Tribunale che si intendevano appellare e delle circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge.

Non si ravvisano i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in appello, considerato che esso è stato correttamente strutturato, in relazione a ciascuna delle censure - attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto - sviluppate dall'impugnazione, mediante l'indicazione testuale riassuntiva del contenuto delle parti della motivazione che si sono ritenute erronee, cui ha fatto seguito l'indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche svolte dell'appellante e della loro rilevanza al fine di confutare la soluzione censurata.

11. Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Bologna anche per le spese del presente giudizio.

DECADENZA DELLE RICHIESTE DI ADEGUAMENTO E RICALCOLO DELLA PENSIONE, LE ULTIME DALLA CASSAZIONE

In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. E' quanto statuito dalla sentenza n. 17430 del 17 giugno 2021 che si riporta di seguito.

Fatti di causa

1. Con sentenza del 20.6.17, la corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del 28.1.16 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto - nei limiti della prescrizione quinquennale - la domanda del signor P. di riliquidazione della pensione in godimento dal 1.7.1997.
2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto inapplicabile l'articolo 38 del decreto legge n. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011), essendo la prestazione precedente l'entrata in vigore delle relative disposizioni, ed ha escluso l'applicazione del termine decadenziale ex articolo 47 DPR 639/1970, essendo le prestazioni già state riconosciute, sia pure parzialmente; ha invece applicato il termine prescrizione quinquennale ex articolo 47 bis del citato DPR, introdotto dall'articolo 38 del d.l. n. 98/2011, riconoscendo il ricalcolo per i soli ratei del marzo 2010, ossia 5 anni prima della domanda amministrativa del febbraio 2015.
3. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, illustrato da memoria; l'assistito è rimasto intimato.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 13285 del 16 maggio 2019, la Sesta Sezione di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione per l'esame in pubblica udienza.

Motivi della decisione

5. Con unico motivo di ricorso si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione dell'articolo 47 DPR n. 639/1970, come modificato dall'articolo 38 d.l. n. 98/2011, nonché dell'articolo 252 att. cod. civ., per avere la sentenza impugnata escluso l'applicazione del nuovo termine decadenziale a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge (ossia dal 6 luglio 2011) e la maturazione della decadenza (nella specie verificatasi per essere decorso il termine infruttuosamente, sia in relazione alla domanda amministrativa che alla domanda giudiziale).
6. Il ricorso è fondato.
7. Questa Corte è già intervenuta sulle questioni qui in rilievo con la recente sentenza Cass. Sez. Lav. sentenza n. 28416 del 14/12/2020, alle cui considerazioni occorre dare continuità.
8. In particolare, si è ribadito il principio (affermatosi a partire da Sez. VI-L, ordinanza n. 7756 del 19.4.2016 e, più di recente, con la ordinanze n. 3580/2019 e 16661/2018 e con la sentenza Sez. L, n. 29754 del 15/11/2019, Rv. 655717 - 01) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352/2015 (che, intervenendo nella materia delle emotrasfusioni in relazione ai termini introdotti dall'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997 per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV, ha ritenuto applicabile il nuovo termine anche per i fatti pregressi ma a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni), il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo

in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione.

9. Dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato.

10. In particolare, venendo in rilievo un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente, si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa.

11. Tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).

12. Quanto all'ulteriore questione posta dall'ordinanza interlocutoria e cioè se la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria o dalla domanda amministrativa va rilevato che nella specie non assume rilievo atteso che, anche valutando la domanda amministrativa, il termine triennale non sarebbe stato rispettato.

13. In ogni caso, stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria, essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque -secondo i principi generali in materia di decadenza- il solo atto che possa impedire la decadenza.

14. Secondo i principi generali, poi, la decadenza -una volta maturata- copre ogni questione, e dunque inibisce la riliquidazione ulteriore, quale che sia la ragione invocata dalla parte alla base della stessa.

15. Resta al riguardo il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo.

16. E' il problema se la decadenza sia "tombale", come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, pur con riferimento alle differenze rivendicabili dal privato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta (la prestazione riconosciuta non è invece affatto in discussione, ovviamente) ovvero "mobile", ossia se la decadenza riguardi soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza).

17. Nel primo senso milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque

riconosciuta e mantenuta. Nel secondo senso, invece, milita la natura della prestazione, che è 1. costituzionalmente protetta ed imprescrittibile.

18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in l. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi.

19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, "determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale", precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01), in ragione della loro autonoma cadenza temporale.

21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione.

22. Ciò è confermato proprio dall'articolo 38 del decreto legge 98/2011, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma secondo cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni".

23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile.

24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).

25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale.

Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost.

26. L'interpretazione che qui si critica del resto porrebbe problemi di non agevole soluzione volti ad individuare (per ciascuna prestazione periodica, peraltro), in difetto di criteri legali o costituzionali chiari, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica incompressibile.

27. Le indicate considerazioni inducono pertanto questa Corte ad optare per l'altra interpretazione, che non pone gli indicati problemi e che appare costituzionalmente conforme.

28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta.

29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.

30. La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai principi su estesi, deve per quanto detto essere cassata.

La causa va rinviata alla Corte d'appello di Venezia per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

RASSEGNA PERIODICA

INAIL, LE DOMANDE DI RIDUZIONI DEI PREMI POSSONO ESSERE PRESENTATE ANCHE VIA PEC

Con una comunicazione alle strutture centrali e territoriali, l'INAIL lo scorso 14 giugno ha comunicato che le domande di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività, ai sensi dell'articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147, a causa di un malfunzionamento del servizio online OT20, possono essere presentate anche tramite PEC.

Le domande dovranno essere presentate alla sede Inail competente inviando il modulo "Domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività (art. 1, comma 128, legge 147/2013). Mod. OT 20" (all.1 e 2), pubblicato in www.inail.it (atti e documenti - moduli e modelli - assicurazione - premio assicurativo).

Resta, invece, ferma la modalità di presentazione della domanda tramite l'apposito servizio online "Modulo riduzione agricoltori legge 147/2013 primo biennio", per la riduzione dei contributi assicurativi della gestione agricoltura.

METALMECCANICA, CONFERMATI GLI INCREMENTI RETRIBUTIVI

Lo scorso 9 giugno 2021, Federmeccanica, Assisital, Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, hanno siglato il verbale di incontro che ha confermato i valori dell'incremento retributivo dal 1° giugno 2021 derivante dalla dinamica dell'Ipca, come previsto nel Ccnl Metalmeccanica industria 5 febbraio 2021.

Dal 1° giugno 2021 verranno riconosciuti anche i nuovi importi delle indennità di trasferta forfettaria e dell'indennità di reperibilità.

Infine, nell'accordo sono state definite anche le percentuali relative all'utile minimo di cottimo, il cui incremento progressivo avverrà nelle seguenti date:

- 1° giugno 2021;
- 1° giugno 2022;
- 1° giugno 2023;
- 1° giugno 2024.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.